

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA

L'Art 100 comma 4 del nuovo Regolamento Edilizio, approvato con DCC n. 25 del 3 maggio 2008, prevede che le autorizzazioni allo scarico fuori fognatura siano ricomprese all'interno del rilascio del titolo abilitativo (Permesso a Costruire e Dia).

Al fine di consentire un'efficace istruttoria per il rilascio del parere preventivo dell'Ufficio Ambiente, occorre quindi che la documentazione presentata a corredo della pratica edilizia sia completa anche ai sensi della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, per quanto concerne l'eventuale autorizzazione allo scarico di reflui fuori fognatura.

Nel caso della D.I.A. edilizia dovrà essere preventivamente richiesto a cura del richiedente apposito parere all'Ufficio Ambiente del Comune.

In particolare si richiede, al fine della valutare con completezza d'informazione la compatibilità dell'impianto proposto rispetto alla normativa di settore, oltre al dimensionamento complessivo dell'impianto anche la Verifica e la dichiarazione del rispetto delle distanze come di seguito elencate:

Imhoff da muri di fondazione	1 m
Imhoff da condotte o serbatoi acque potabili	10 m
Subirrigazione da muri di fondazione	10 m
Subirrigazione da subirrigazioni esistenti	30 m
Subirrigazione da pozzi ad uso potabile	> 200 m
Disponibilità del terreno ai lati della condotta di subirrigazione	≥ 15m

Il Funzionario Responsabile

Settore 6° "Urbanistica-Attività Produttive"
Settore: n° 7 Ambiente- Sviluppo Sostenibile
Arch. Anna Baglioni

Settore 7
Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Estratto dal Regolamento Edilizio

Articolo 100 - Requisiti relativi a recapiti diversi dalla pubblica fognatura

1 Lo smaltimento dei reflui in aree agricole e in zone soggette a tutela idrogeologica deve tenere conto delle disposizioni e delle zonizzazioni previste dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici. Nelle zone sprovviste di pubblica fognatura tutte le calate delle acque nere devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetta di ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili. Tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrato ad un impianto di depurazione conforme a quanto previsto dal presente regolamento e comunque atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. Devono inoltre essere installati due pozzetti di prelievo, uno a monte ed uno a valle del sistema di depurazione, per la consentire verifica dei limiti imposti dalle norme vigenti.

2 Le acque nere che devono essere smaltite nel suolo devono essere sottoposte a trattamento appropriato rappresentato da sistemi di smaltimento composti da un trattamento primario (fosse settiche bicamerali o fosse Imhoff) e da un trattamento secondario (pozzo assorbente, sub-irrigazione semplice e drenata e fitodepurazione). Nel caso di utilizzo di depuratori ad ossidazione totale, il trattamento secondario non è necessario. Le acque provenienti dalla cucina, prima di essere immesse nel trattamento primario devono essere passate all'interno di un pozzetto degrassatore, in grado di ritenere gli oli eventualmente trasportati da tali acque; per le acque saponose deve invece essere anticipato, prima dell'immissione nel trattamento primario, il passaggio in un pozzetto a interruzione idraulica. I liquidi in uscita dal trattamento primario devono essere condotti al secondario con una tubazione a tenuta.

3 Le acque reflue che devono essere smaltite in acque superficiali devono essere preventivamente sottoposte a "trattamento appropriato" attraverso depuratori a ossidazione totale e a filtro percolatore. Nel caso di scarichi di reflui civili per più utenze di elevata consistenza, in fossi nominati, l'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta alla Provincia di Grosseto. Nelle zone collinari, in presenza di versanti con pendenze superiori al 20 per cento, o in aree soggette a dissesti gravitativi in atto o potenziali, non è consentito lo smaltimento su suolo; in questi casi per il trattamento secondario si deve ricorrere alla fitodepurazione, oppure prevedere l'uso di depuratori a ossidazione totale ed a filtro percolatore certificati per lo scarico in corpi idrici superficiali. Nel caso in cui si preveda lo scarico in un dreno nominato, l'autorizzazione allo scarico deve essere preceduta dall'acquisizione dell'autorizzazione idraulica, rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

4 L'autorizzazione allo scarico fuori fognatura delle acque reflue domestiche e/o assimilate può intendersi compresa all'interno del permesso di costruire o di altri atti autorizzativi in materia edilizia (DIA ecc.), solo previo parere favorevole dell'Ufficio ambiente, da inoltrare, a seconda dei casi, a cura dell'interessato o a cura del responsabile del procedimento edilizio.

5 La regolarizzazione di eventuali scarichi esistenti può avvenire, nei tempi ammessi dalla normativa regionale di riferimento, nel rispetto delle norme tecniche vigenti e del presente Regolamento, previa analisi chimica, a monte e a valle, che dimostri il perfetto funzionamento del trattamento di abbattimento del carico inquinante prodotto. E' fatto salvo quanto previsto in materia di sanatoria dalle normative edilizie, ambientali, paesaggistiche e del vincolo idrogeologico.